



approfondimenti

ASSISTENZA FISCALE RELATIVA AI MODELLI 730 - EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, è stato analizzato il flusso telematico dei risultati contabili relativi ai modelli 730 (modelli 730-4):

- trasmessi all'Agenzia delle Entrate dai CAF, dai professionisti abilitati e dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale;
- oppure relativi ai modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web.

In particolare, la suddetta circolare esamina, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- le modalità con cui i sostituti d'imposta devono comunicare la scelta o la modifica della sede telematica dove ricevere i risultati contabili contenuti nei modelli 730-4;
- la gestione dei dati contabili dei modelli 730-4 trasmessi all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che hanno prestato assistenza fiscale (attestazione dei modelli 730-4 disponibili, di quelli non disponibili e di quelli sottoposti ai controlli preventivi);
- le procedure di controllo preventivo ex art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, previste in relazione alle diverse modalità di presentazione dei modelli 730 e di comunicazione dei corrispondenti risultati contabili;
- le modalità con cui i sostituti d'imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell'Agenzia delle Entrate, devono effettuare i conguagli sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti;
- le condizioni e i termini con cui i sostituti d'imposta possono esercitare il diniego di effettuare il conguaglio sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti.

Comunicazione della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4

Per comunicare la scelta della sede telematica (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) dove ricevere i modelli 730-4, il sostituto d'imposta può utilizzare:

- il quadro CT della Certificazione Unica (CU);
- il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO), approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.

Sostituti d'imposta che trasmettono almeno una CU, senza aver presentato il modello CSO

Il suddetto quadro CT è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO.

A tal proposito, tenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7 marzo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, l'Agenzia delle Entrate osserva che, al fine di gestire i processi relativi all'acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire il quadro CT all'interno della Certificazione Unica. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell'ultimo invio effettuato entro la suddetta data.

Variazioni dei dati già comunicati dai sostituti d'imposta

Il modello CSO è utilizzato dai sostituti d'imposta:

- che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT (quali, ad esempio, i sostituti d'imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche);



- oppure che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO o con il quadro CT della Certificazione Unica.

Le modifiche relative all'indirizzo telematico possono riguardare:

- la sede telematica propria o dell'intermediario già scelto;
- la sostituzione dell'intermediario con un altro intermediario, oppure dell'intermediario con il sostituto d'imposta o viceversa;
- il "passaggio" dell'utenza telematica da Fisconline a Entratel.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- di regola, è sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti;
- tale facoltà è però sospesa nel periodo di trasmissione delle Certificazioni Uni-che, individuato dal 23 gennaio al 25 marzo (se tali termini cadono di sabato o domenica sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo).

Revoca della comunicazione per cessazione dell'attività

Occorre compilare un'apposita sezione del modello CSO per comunicare la revoca della comunicazione qualora il sostituto cessi la propria attività, con conseguente perdita dello status di sostituto d'imposta e chiusura di tutte le partite IVA intestate.

Intermediario che cessa l'incarico di ricevere i modelli 730-4

Qualora il sostituto d'imposta non provveda a comunicare, con il modello CSO, la variazione dell'intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730 presentati dai propri dipendenti o altri sostituiti, l'intermediario cessato dall'incarico può informare l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta risoluzione del rapporto di delega, esclusivamente mediante una specifica comunicazione via PEC (non è, quindi, possibile utilizzare il modello CSO, né avvalersi dell'istituto del diniego dei risultati contabili relativo alle ipotesi di dipendenti o altri sostituiti con rapporti mai stati in essere o cessati).

Accertata la regolarità della richiesta pervenuta, l'Agenzia contatta il sostituto d'imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.

Gestione dei modelli 730-4 trasmessi all'agenzia delle entrate

Per ogni fornitura di modelli 730 trasmessi, l'Agenzia delle Entrate fornisce mensilmente al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre, una ricevuta di riepilogo. Tale ricevuta contiene, oltre ai dati relativi ai modelli 730-4 di cui è già stata attestata la disponibilità (codice SI), anche quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che:

- non sono stati messi a disposizione (codice NO);
- sono stati assoggettati ai controlli preventivi ex art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014 (codice CO).

Modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web

Per quanto riguarda i modelli 730 precompilati presentati direttamente, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente della mancata messa a disposizione dei modelli 730-4 mediante:

- un avviso nell'area autenticata;
- un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Dal momento che, in questa circostanza, la dichiarazione risulta regolarmente presentata, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un debito, il contribuente deve effettuare direttamente i pagamenti con il modello F24.

Diversamente, se emerge un risultato a credito, il contribuente può, alternativamente:

- presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nella propria area autenticata con la possibilità di

Aderente a:



modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto";

- rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Controlli preventivi

Ai sensi dell'art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sui modelli 730 che:

- presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro

Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:

- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il CAF o professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione assoggettata a controllo preventivo;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca, entro il 30 novembre, mediante il modello F24.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo:

- al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
- ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Conguaglio derivante dai modelli 730-4

I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile dei modelli 730, costituito dalla sommatoria delle imposte, scaturite dalla liquidazione dei modelli 730:

- a debito (compresi gli eventuali primo acconto IRPEF e/o cedolare secca e l'acconto sui redditi a tassazione separata) e a credito;
- relative al dichiarante e al coniuge dichiarante.

Il singolo importo (a debito o credito) così determinato è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Diniego dei sostituti d'imposta di effettuare il conguaglio

I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 14, § 9.1).

I sostituti d'imposta possono esercitare il diniego di effettuare il conguaglio esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730.

Tenuto conto che le Certificazioni Uniche devono essere consegnate dal sostituto d'imposta al percipiente entro il 31 marzo, secondo l'Agenzia delle Entrate il 1° aprile deve essere considerato quale data di avvio della presentazione del modello 730.

Diniego in caso di modelli 730 presentati direttamente dai contribuenti via web

Se il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile dei modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web non è tenuto ad effettuare il conguaglio, deve comunicare in via

Aderente a:



telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici della stessa Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con:

- un avviso telematico nell'area autenticata;
- un messaggio all'indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Dal momento che, in questa circostanza, la dichiarazione risulta regolarmente presentata, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un debito, il contribuente deve effettuare direttamente i pagamenti con il modello F24.

Diversamente, se emerge un risultato a credito, il contribuente può, alternativamente:

- presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nella propria area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto";
- rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Brescia, 12 aprile 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it